



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Via Roma, 2 – 98070 LONGI (ME) □ 0941485040

Partita IVA: 02810650834 – Codice Fiscale: 84004070839 - c.c.p. 13925987

E-mail: protocollo@comunelongi.it - PEC: protocollo@pec.comunelongi.it

Determinazione Sindacale

n. 31 del 07 dicembre 2025

OGGETTO: Conferimento incarico, a titolo gratuito, di esperto del Sindaco nelle materie riguardanti le politiche del turismo, la protezione del patrimonio naturale, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché la cura dei rapporti con l'Ente Parco dei Nebrodi, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

PREMESSO:

- **che** le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono volte a curare gli interessi della propria comunità, promuovendone lo sviluppo civile, sociale ed economico;
- **che** il Comune di Longi (ME) riconosce e promuove le politiche del turismo, delle attività culturali, sociali e della pubblica istruzione, come si evince dall'art 7 (le finalità e gli obiettivi) dello Statuto Comunale, con la finalità di raccogliere e conservare la memoria della propria comunità;
- **che** il Legislatore siciliano, con l'emanazione della Legge Regionale n. 7 del 1992 e ss.mm.ii., ha inteso ridisegnare il ruolo del Sindaco, ponendolo in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, con l'assunzione di un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente Locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguitamento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

VISTO l'articolo 14 della L.R. 26 agosto 1992, n.7 (modificato dall'art.41, comma 3, della L.R. n.26/1993, dell'art.4 della L.R. n.38/1994, integrato dall'art.6, comma 1, della L.R. n.41/1996 e modificato dall'art.48, comma 1 della L.R. n.6/1997), che consente al Sindaco di conferire incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di competenza;

CONSIDERATO:

- **che** per l'ottimale perseguitamento degli obiettivi fissati nel programma politico si ritiene di avvalersi della collaborazione di figure professionali in possesso di esperienza specifica nelle materie connesse con gli obiettivi individuati dall'Amministrazione;
- **che**, tuttavia, in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso, è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per

competenza ed esperienza, di assolvere un ruolo attivo e propositivo di stretta collaborazione, correlato al processo di elaborazione delle scelte di indirizzo e delle politiche pubbliche dell'Ente, strumentale rispetto a quello esercitato dal Sindaco e che, quindi, non può che essere caratterizzato da un rapporto di natura fiduciaria (ex multis, Corte dei Conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione Siciliana, sentenza 11 febbraio 2021, n. 23/A/2021);

CONSIDERATA, altresì, la complessità delle funzioni e degli adempimenti che competono al Sindaco relativamente alle attività istituzionali, con particolare riferimento all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo politico e di impulso dell'attività amministrativa;

RICHIAMATO, a tal proposito, l'orientamento espresso dalla Corte dei Conti sez. Consultiva con deliberazione n. 10/2011 S.R.Par. che riconosce che "gli esperti ex art 14 della L.R. n.7/92, oggi novellato dall'art. 9 della L.R. n.5/2021 sono consulenti, nominati dal Sindaco, al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica dell'Organo di direzione politica e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo";

RICHIAMATA, altresì, la sentenza della Corte Costituzionale n 70 del 15 marzo 2022 che ha riconosciuto che tali nomine appaiano giustificate, da un lato, per via dell'incremento di competenze e, dall'altro, con l'esigenza di garantire al Sindaco la possibilità di espletare al meglio tutti i molteplici e complessi compiti derivanti dalla posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini che, conseguentemente lo impegna ad assumere un ruolo maggiormente attivo nell'ambito dell'amministrazione;

RITENUTA, pertanto, l'opportunità che il Sindaco, per il più efficace e corretto espletamento delle sue funzioni assegnate dalla normativa vigente, si avvalga di una collaborazione esterna, che possa fornire un efficace supporto all'espletamento delle attività istituzionali;

RITENUTO che l'individuazione del professionista cui conferire l'incarico di che trattasi si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario e tiene conto del fatto che il soggetto ha dato la disponibilità verbale ad espletare l'incarico senza alcun onere finanziario a carico dell'amministrazione;

RICHIAMATO, inoltre, l'orientamento della Corte dei Conti Sicilia, espresso con delibera n.3323/07, delibera n. 334/08, delibera n. 722/08, delibera n. 27/11, ai sensi del quale:

- il Sindaco, al quale spettano oltre ai compiti assegnati per legge anche quelli che per legge o Statuto non sono attribuiti agli altri organi politici o burocratici, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativo-burocratica di supporto;
- tali incarichi non rientrano nella tipologia prevista ex art. 7 del D. Lgs. n.165/2001 per studio, ricerca e consulenza, quindi, non soggiacciono ai vincoli imposti ex art. 3, commi 55 e 56 della Legge n.244/07 né possono essere collocati tra quelli ad alto contenuto di professionalità ex art.110, comma 6 del D. Lgs. n.267/2000;

RICORDATO, altresì, che, ai sensi della deliberazione della Corte dei Conti controllo Regione Sicilia n.33/2014, "la facoltà concessa al Sindaco non è soggetta ad alcun sindacato e trova dei limiti solo nel contenuto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 in parola, da ciò discendendo che il conferimento debba intendersi *intuitu personae*";

ATTESO, tuttavia, che i poteri del Sindaco debbano essere vincolati al rispetto del canone costituzionale di buona amministrazione, previsto dall'art. 97 della Costituzione e, quindi, al rispetto del principio di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che nel programma di mandato del sindaco figurano una serie di azioni coordinate finalizzate a rilanciare il turismo locale, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori economici e delle associazioni presenti sul territorio;

RAVVISATA l'opportunità di conferire, a soggetto esterno all'Amministrazione Comunale l'incarico di esperto al fine di supportare il Sindaco nella realizzazione delle azioni e dei progetti, nonché nella ricerca di bandi e finanziamenti comunitari nei settori di cui sopra, svolgendo il proprio incarico in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione;

VISTO il curriculum vitae presentato dal Dott. MICELI Antonino, il quale presenta una considerevole esperienza in materia;

RITENUTO, pertanto, di potersi avvalere, al fine di un efficace adempimento dei compiti in premessa enunciati del Dott. MICELI Antonino, in possesso di adeguata esperienza e competenza finalizzata a coadiuvare il Sindaco nella propria attività e specificatamente nelle materie riguardanti le politiche del turismo, la protezione del patrimonio naturale, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché la cura dei rapporti con l'Ente Parco dei Nebrodi;

CONSIDERATO, inoltre, che il dott. MICELI Antonino appositamente interpellato, ha manifestato la propria disponibilità ad accettare ed esercitare l'incarico de quo, a titolo gratuito;

VISTA la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenza di cause di conflitto di interessi, nonché la dichiarazione relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali, sottoscritte ed acquisite agli atti;

DATO ATTO che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

VISTO l'O.R.E.E.LL.;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:

1. **Di conferire** al Dott. MICELI Antonino, nato a LONGI (ME) il 29 settembre 1954, l'incarico di esperto in materia di politiche del turismo, protezione del patrimonio naturale, tutela dell'ambiente, valorizzazione dei beni e delle attività culturali nonché la cura dei rapporti con l'Ente Parco dei Nebrodi, al fine di supportare il Sindaco nell'espletamento di attività connesse con le materie rientranti nella sfera delle proprie attribuzioni;
2. **Di dare atto che** tale incarico è conferito, a titolo gratuito con il solo riconoscimento del rimborso di eventuali spese sostenute per l'espletamento del medesimo nella misura non eccedente ad € 200,00 mensili, debitamente giustificati;
3. **Di precisare che** in merito alla materia oggetto dell'incarico:
 - a) l'esperto assisterà il Sindaco e/o gli Assessori supportando l'azione dell'organo politico mediante suggerimenti, proposte, pareri;

b) l'esperto potrà essere chiamato dal Sindaco e/o dagli Assessori ad assisterlo, nei casi ammessi dalla legge, al fine di illustrare eventuali questioni rientranti nella materia;

4. Di dare atto:

- **che** tale incarico decorre, dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e fino alla scadenza naturale del mandato del Sindaco ferma restando la possibilità di rinnovo alla scadenza e di rinuncia in ogni momento a giudizio insindacabile del soggetto che attribuisce l'incarico;
- **che** l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico;

5. Di impegnarsi a trasmettere annualmente, al Consiglio Comunale, una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'esperto nominato;

6. Di comunicare il presente provvedimento all'interessato;

7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- permanentemente nell'apposita sezione “Pubblicità notizia” del sito istituzionale dell'Ente, pena la nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18, come modificata dalla L.R. n.13/2022 – art.12, comma 24);
- alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla Sezione “*Amministrazione Trasparente*” – sottosezione di primo livello “*Provvedimenti*” e “*Consulenti e Collaboratori*” – sottosezione di secondo livello “*Provvedimenti dirigenti*” e “*Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*”;

8. Di trasmettere l'invio di copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed ai titolari di P.O.

Longi lì, 26 novembre 2025

 **IL SINDACO**
(Arch. Calogero LAZZARA)

AREA AFFARI GENERALI – SERVIZI ALLA PERSONA

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

Si certifica

che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

LONGI, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. – SERVIZI ALLA PERSONA
